



Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali

A.C. 3169

Dossier n° 341 - Schede di lettura
23 settembre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3169
Titolo:	Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
Date:	
trasmissione alla Camera:	12 giugno 2015
assegnazione:	30 giugno 2015
Commissioni competenti:	Il Giustizia, IX Trasporti
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e XII Affari Sociali

La proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato il 10 giugno 2015, introduce nel codice penale i delitti di **omicidio stradale** e di **lesioni personali stradali**; entrambi gli illeciti sono puniti a **titolo di colpa**.

Quadro normativo

Il vigente **art. 589 c.p.** punisce con la **reclusione da 2 a 7 anni** l'**omicidio colposo** commesso con **violazione delle norme sulla circolazione stradale** (secondo comma). Tale delitto costituisce ipotesi aggravata dell'omicidio colposo, la cui pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni (primo comma).

Analoga aggravante è prevista dall'**art. 590 c.p.** che punisce le **lesioni personali colpose gravi e gravissime**. Mentre la pena base del reato è, rispettivamente, la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 123 a 619 euro (lesioni gravi) nonché la reclusione da 3 mesi a 2 anni o la multa da 309 a 1.239 euro (lesioni gravissime), ove i citati illeciti siano commessi con **violazione delle norme sulla circolazione stradale** la pena è la **reclusione da 3 mesi a un anno o la multa da 500 a 2.000 euro** (lesioni gravi) e la **reclusione da uno a 3 anni** (lesioni gravissime).

Costituisce circostanza **aggravante** di entrambi i delitti (art. 589, terzo comma, e art. 590, terzo comma, secondo periodo, c.p.) il fatto commesso da soggetto:

1) in stato di **ebbrezza alcolica grave** cioè dal conducente cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (il limite previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) del **D. Lgs. 285/1992**, cd. Codice della strada, v. *ultra*);

2) sotto l'effetto di **sostanze stupefacenti o psicotrope**.

In tali ipotesi, l'omicidio colposo "stradale" prevede la **reclusione da 3 a 10 anni**; le lesioni colpose "stradali", la **reclusione da 6 mesi a 2 anni** (per le lesioni gravi) e **da un anno e 6 mesi a 4 anni** (per le lesioni gravissime);

Nel caso di **reato plurimo**, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; la pena non può comunque superare gli anni 15 per l'omicidio colposo stradale (589, quarto comma) e gli anni 5 per le lesioni stradali gravi e gravissime (590, quarto comma).

Il **Codice della strada (artt. 186 e ss.)** vieta la **guida in stato di ebbrezza**, considerandola (ove il fatto non costituisca più grave reato) illecito amministrativo o contravvenzionale punito con sanzioni di natura sia amministrativa che penale.

Omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime: l'aggravante stradale

La guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti

Le sanzioni previste dall'art. 186 sono graduate, in relazione al **tasso alcolemico** accertato del conducente, sulla base di **tre soglie** di gravità progressiva:

- **da 0,5 a 0,8 grammi per litro** (*lettera a*), sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 ad euro 2.125 e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi);

- **da 0,8 a 1,5 grammi per litro** (*lettera b*), ammenda da euro 800 ad euro 3.200, arresto fino a sei mesi e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno);

- **superiore a 1,5 grammi per litro** (*lettera c*).

La guida con **tasso alcolemico grave (comma 2, lett. c)**, in particolare, è punita con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni vengono raddoppiate; nel citato caso di ebbrezza grave (superiore a 1,5 g/l) e di recidiva nel biennio, è inoltre disposta la **revoca della patente** di guida (misura di regola non definitiva, v. *ultra*).

Per evitare che le maggiori sanzioni configurate nei confronti di conducenti in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe autori di omicidio colposo "stradale" (art. 589, terzo comma, c.p.) o lesioni personali "stradali" gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, ultimo periodo, c.p.) potessero essere vanificate in sede applicativa, nel quadro del **giudizio di bilanciamento** o di prevalenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti eterogenee, il legislatore ha stabilito (**art. 590-bis c.p.**) nelle citate ipotesi aggravate che "le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti".

Comparazione
delle
circostanze

Va ricordato, in relazione all'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, che il massimo edittale previsto (superiore a 5 anni) consentirebbe l'**arresto facoltativo in flagranza** dell'autore del reato (art. 381 c.p.p.), misura possibile (ex art. 189, comma 6, Codice della strada), nonostante i limiti edittali, anche in caso di lesioni alle persone. Tuttavia, l'**art. 189, comma 8**, del citato **Codice della Strada**, prevede che "*Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato*". Va ulteriormente precisato che, ai sensi dell'**art. 384, c.p.p.**, a carico del conducente - anche fuori dei casi di flagranza - sarebbe applicabile il **fermo** quando sussistano gravi indizi di reità (ad es., risultati in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) e, sulla base di specifici elementi, vi sia concreto pericolo di fuga.

Arresto in
flagranza

Lo stesso art. 189 prevede, inoltre, che il **conducente che**, dopo avere provocato un incidente con danno alle persone, **si dà alla fuga** ("non ottempera all'obbligo di fermarsi") è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (comma 6); a questi si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a 3 anni.

L'**art. 222** (*Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati*) del Codice della strada prevede che al conducente colpevole di **omicidio colposo "stradale"** si applichi la **sospensione della patente fino a 4 anni**; quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a 2 anni. Se autore dell'omicidio colposo o delle lesioni personali gravi e gravissime commessi con violazione delle norme stradali sia **soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave ovvero soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della **revoca della patente**.

Sospensione e
revoca della
patente

Il giudice può applicare tale ultima sanzione anche nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica, verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Oltre al citato articolo 186, ai fini di una valutazione complessiva della materia disciplinata dal Codice della strada occorre considerare anche gli articoli 186-bis e 187.

L'**articolo 186-bis** prevede (comma 1) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 164 a 663 euro per **specifiche categorie di conducenti a cui sia stato accertato un tasso alcolemico fino a 0,5 grammi per litro**. Si tratta dei conducenti di età inferiore a 21 anni o comunque nel primo triennio dal conseguimento della patente B; di chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e, comunque, dei conducenti di specifiche categorie di autoveicoli (camion, bus autoarticolati, ecc.).

Anche in tal caso, se il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provoca

un incidente, le sanzioni sono raddoppiate. Un aumento delle sanzioni graduato (da un terzo alla metà) è disposto in ragione del maggior tasso alcolemico riscontrato al conducente il veicolo. La revoca della patente è sempre disposta in caso di valore alcolemico superiore a 1,5 g/l, riscontrato ai conducenti di specifiche categorie di mezzi pesanti; analoga revoca è prevista per le altre categorie di conducenti previste dall'art. 186-bis in caso di recidiva nel triennio.

L'art. 187 punisce con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque **guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope** (comma 1). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni (anche in tal caso, la sospensione è di maggior durata, fino alla revoca della patente, se la guida sotto effetto di droghe è commessa dal condicente di particolari categorie di mezzi pesanti ovvero in caso di recidiva nel triennio. Come nei casi di cui agli artt. 186 e 186-bis, se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e, fatto salvo casi specifici, la patente di guida è sempre revocata. Va precisato che la **revoca della patente non è**, di regola, misura **a carattere definitivo** (cd. ergastolo della patente).

Infatti, l'art. 219 del Codice della strada prevede, come regola generale, che l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. In particolare, quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle citate violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, **non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 3 anni** a decorrere dalla data di accertamento del reato (sentenza di condanna definitiva). Tale disciplina si applica anche in caso di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime. A parte l'ipotesi di perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, **un caso di "ergastolo della patente"** è tuttavia contemplato dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 120 del Codice della strada in caso di seconda revoca della patente per recidiva nel reato di omicidio colposo stradale, aggravato dallo stato di ebbrezza grave o dall'uso di sostanze stupefacenti. In tale ipotesi, non sarà, infatti, possibile conseguire una nuova patente di guida.

Si segnala, infine, che l'art. 157, **sesto comma, c.p.** prevede il **raddoppio dei termini di prescrizione** per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e per lo stesso reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto effetto di stupefacenti.

Giurisprudenza

La proposta di legge approvata dal Senato, con riguardo all'elemento soggettivo dei nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, ribadisce l'esplicito riferimento alla colpa. Tale opzione del legislatore appare destinata ad incidere sulla interpretazione giurisprudenziale in ordine alla **qualificazione del fatto (omicidio/lesioni stradali) in termini dolosi (dolo eventuale) o colposi (colpa cosciente)**.

Nonostante che alcune pronunce, utilizzando principi e regole da tempo elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di dolo eventuale, abbiano cominciato, sia pure sporadicamente, ad inquadrare nel modello del delitto doloso (e non in quello del delitto colposo), l'omicidio commesso da chi si è messo alla guida di un automezzo in stato di ebbrezza o avendo ingerito droga o sostanze psicotrope, la giurisprudenza prevalente, nei casi di omicidio stradale, ha sostanzialmente aderito all'opzione colposa.

In linea generale, la giurisprudenza si è, infatti, dimostrata molto rigorosa nel ravvisare ipotesi dolose nei casi di omicidio, anche aggravato ex art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme della circolazione stradale.

Pur al di fuori dello specifico ambito di "illecito stradale", sulla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente si è recentemente pronunciata - in relazione al **caso ThyssenKrupp** - la stessa **Cassazione, Sezioni Unite (sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014)** affermando che il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Secondo le Sezioni Unite, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter"

Dolo eventuale e colpa cosciente: le Sezioni Unite della Cassazione (2014)

e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).

La decisione delle Sezioni unite "Thyssen" - ricostruendo la giurisprudenza in materia - ha fatto esplicito riferimento alla **guida spericolata o in stato di ubriachezza che provochino incidenti mortali come specifiche modalità di commissione del reato che mettono in discussione l'incerto confine tra dolo e colpa**: secondo le SS.UU, sebbene si sia in presenza, normalmente, di tipica fattispecie colposa, caratterizzata dalla palese violazione di regole cautelari, in alcuni casi è accaduto che la guida fosse talmente lontana dallo standard dell'ordinaria prudenza da ipotizzare l'accettazione concreta dell'evento che caratterizza il dolo eventuale.

Un caso particolarmente controverso è risultato quello deciso da **Sez. IV, sentenza 24 marzo 2010, n. 11222**, relativa ad un noto caso di cronaca in cui l'imputato - benché privato della patente di guida e sotto effetto di stupefacenti - aveva condotto la sua auto ad alta velocità in pieno centro di Roma e, attraversando un incrocio nonostante il semaforo rosso, aveva cagionato la morte di una coppia di motociclisti.

In primo grado l'imputato era stato condannato per omicidio con dolo eventuale. La sentenza di appello aveva ritenuto, di contro, che il fatto fosse sussumibile nella diversa ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, impostazione accolta dalla Suprema Corte che aveva proposto enunciazioni di principio espressamente riprese dalla sentenza "Thyssen". Nella occasione fu evidenziato che: - l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto; - il dolo eventuale è pur sempre una forma di dolo e l'art. 43 c.p. richiede non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l'evento, giacché altrimenti si avrebbe la inaccettabile trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo, con la estrema ed improponibile conclusione che ogni qualvolta il conducente di un autoveicolo attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderrebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale, in virtù della violazione della regola cautelare e della conseguente situazione di pericolo scientemente posta in essere; - perché sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento: è, cioè, il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo; - occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, che l'agente abbia accettato come possibile la verificazione dell'evento, non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente. La Cassazione, ricostruendo il percorso argomentativo della citata sentenza n. 11222 del 2010, ha in seguito sottolineato "il mancato superamento del dubbio circa la verificazione dell'evento quale connotato essenziale del dolo eventuale" (**sez. IV, sentenza 5 settembre 2013 n° 36399**).

La
giurisprudenza
prevalente:
omicidio
stradale colposo

Altra decisione espressamente richiamata dalle Sezioni unite del 2014 è stata **Sez. IV, sentenza 30 luglio 2012, n. 39898**, attinente ad un caso di un automobilista, che, pur versando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede, posto che l'agente, benché conscio di poter causare incidenti in ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico effettivamente realizzato. Il dolo è stato pure escluso in un caso in cui l'imputato, dopo avere assunto hashish e una pastiglia di ansiolitico, si era messo alla guida di notte cagionando un incidente mortale (**Sez. I, sentenza 13 maggio 2013, n. 20465**).

Il primo giudice aveva ravvisato il reato di omicidio colposo; la Corte d'appello invece quello di omicidio con dolo eventuale. La pronuncia era stata cassata dalla Suprema Corte in considerazione del fatto che la sentenza d'appello, nell'intento di dare una risposta giudiziaria ritenuta più adeguata a condotte del tipo di quella oggetto del processo, avesse di fatto forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa, tra volontà dell'evento (volontà dell'azione a costo di causare l'evento e quindi volontà anche del detto evento) e colpa cosciente (volontà dell'azione nella convinzione che l'evento -sia pur prevedibile -non si verificherà). La Corte di cassazione ritenne che nella specie non potesse affermarsi che l'agente -ove si fosse concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona (paradossalmente anche di sé stesso) - avrebbe deciso di mettersi alla guida anche a costo di ciò.

La Corte di cassazione, in fase cautelare, era giunta a conclusioni diverse - ravvisando il dolo eventuale - con Sez. I, sentenza 30 maggio 2012, n. 23588. La vicenda riguardava un gravissimo incidente stradale, nel quale il conducente di un SUV aveva percorso l'autostrada contromano per diversi chilometri e a fortissima velocità, andando ad impattare frontalmente contro altro veicolo che procedeva nel giusto senso di

Omicidio
stradale come
reato doloso

marcia, ed aveva cagionato la morte di quattro persone. Anche in tal caso la Corte aveva ritenuto adeguatamente motivata l'ordinanza del Tribunale del riesame, così rigettando la tesi difensiva che perorava la derubricazione del reato in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. La Cassazione ha indagato l'elemento psicologico sulla base di un rigoroso esame del fatto nelle sue concrete modalità esecutive, evidenziando come non si rinvenisse nel comportamento dell'imputato alcun elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, egli contava di poter evitare l'evento, perché, invece, aveva continuato a marciare ad elevatissima velocità per circa dieci minuti senza porre in essere - e questo era il dato più significativo - alcuna manovra che, per quanto spericolata, potesse far pensare alla sua intenzione di evitare l'urto con altri veicoli, contando sulla sua abilità.

In senso analogo, accedendo alla tesi dolosa, la Cassazione (**Sez. I, sentenza 1° febbraio 2011, n. 10411**) aveva confermato la sentenza che aveva ritenuto colpevole di omicidio volontario e lesioni volontarie l'imputato che, alla guida di un furgone rubato, per sottrarsi al controllo da parte della polizia che lo inseguiva, si era dato alla fuga in pieno centro urbano ad una velocità pari a 100-110 chilometri all'ora, oltrepassando, senza decelerare, una serie di semafori che segnavano luce rossa nella sua direzione di marcia per poi urtare violentemente contro un'altra auto che in quel momento impegnava lo stesso incrocio cagionando gli eventi lesivi indicati.

Qui la Suprema Corte ha evidenziato come la delicata linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongano al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. L'impostazione "dolosa" fu poi confermata, successivamente al giudizio di rinvio, dalla stessa Corte di cassazione (**Sez. V, sentenza 27 settembre 2012, n. 42973**).

Si segnala, da ultimo, **in senso restrittivo per la configurazione di ipotesi dolose**, una recente sentenza di legittimità (**Cassazione, I sez. penale, sentenza n. 18220 del 30 aprile 2015**).

La vicenda riguarda un soggetto che, guidando in autostrada contromano e sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva provocato la morte di quattro ragazzi investendo l'auto su cui essi viaggiavano. I giudizi di merito avevano riconosciuto il dolo eventuale, ma la Cassazione, rinviando ad altra sezione della corte d'Appello, ha ritenuto errato il ragionamento seguito e ha fissato dei paletti interpretativi molto rigidi affinché possa essere ritenuto integrato nella fattispecie il dolo eventuale anziché la colpa cosciente. La Cassazione, facendo applicazione dei principi elaborati dalla citata sentenza Thyssen delle Sezioni Unite ha ritenuto che il dolo eventuale necessiti di una valutazione assai rigorosa, per cui si richiede più di un semplice sospetto circa la disattenzione e la nonoccuranza del soggetto agente, ma una situazione fattuale dal significato inequivocabile circa l'effettiva volizione da parte del reo. Per la Corte sono necessari, ai fini della configurazione del dolo eventuale, elementi ulteriori: non basta, infatti, né ricostruire la personalità dell'imputato né dimostrare che la sua condotta è stata particolarmente temeraria ma "*occorrerebbero elementi che leghino in maniera diretta e inequivocabile la condotta con l'accettazione del rischio di uccidere qualcuno*".

Cass. sentenza n. 18220/2015: sempre più difficile dimostrare il dolo eventuale

La proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato

La proposta di legge approvata dal Senato è composta da **otto articoli**, che introducono nel codice penale i reati di **omicidio stradale** e di **lesioni personali stradali**, apportando le necessarie modifiche di coordinamento con la normativa vigente. Come nel codice vigente, è **confermata la natura colposa** degli illeciti.

Si ricorda che il 9 ottobre 2014 la Camera ha licenziato un testo unificato che **delega il Governo alla riforma del Codice della strada**. La delega approvata, attualmente all'esame del Senato (**AS 1638**) - riferendosi al caso in cui il conducente provochi la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 3, comma 1, lett. n) - demanda al legislatore delegato, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «**omicidio stradale**», la definizione:

- del grado di colpevolezza dell'autore del fatto;
- della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette sanzioni nei gravi casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale (fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone).

La Commissione Trasporti della Camera aveva, peraltro, già avviato l'esame di un progetto di legge che ne anticipava parte del contenuto (**AC 423 e abb.**) e che l'8 giugno 2015 è pervenuto all'esame dell'Assemblea; l'**art. 10** del provvedimento interviene in materia di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La disposizione, in particolare, modifica il Codice della strada prevedendo un divieto di conseguire una nuova patente (il cd. **ergastolo della patente**) per il soggetto che viene condannato definitivamente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme di circolazione stradale e ponendosi alla guida con un tasso alcolemico grave (superiore a 1,5 g/l) ovvero in stato di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti (l'ipotesi dell'art. 589, terzo comma, c.p); si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Lo stesso art. 10 modifica il citato art. 589 c.p. sostituendo, al terzo comma, il riferimento all'omicidio colposo stradale commesso da soggetto «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» con quello relativo allo stesso delitto commesso da soggetto "in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti".

In relazione all'approvazione da parte del Senato del progetto di legge sull'omicidio stradale ora in esame, l'Assemblea della Camera dei deputati ha disposto, il 10 giugno 2015, il rinvio del testo in Commissione.

Si segnala, infine, che **nel corso dell'esame al Senato sono state stralciate dall'Assemblea le disposizioni relative all'omicidio e alle lesioni nautiche** contenute nel testo elaborato dalla Commissione Giustizia. Lo stralcio, oltre che da esigenze sistematiche e di snellezza del provvedimento, deriva anche dall'approvazione da parte del Senato, nel novembre 2014, del disegno di legge **delega** del Governo **per il riordino del codice della nautica da diporto**. Il provvedimento, dal 21 settembre 2015 all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati (**C. 2722**), prevede - tra i criteri di delega per la revisione della disciplina sanzionatoria (lett. v) - sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 1, comma 2, lett. z).

L'articolo 1, comma 1, aggiunge al codice penale il nuovo reato di **omicidio stradale (articolo 589-bis)** che sanziona, **a titolo di colpa**, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) i conducenti di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento.

In particolare, l'**art. 589-bis** sanziona con la **reclusione da 8 a 12 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:

L'omicidio stradale

- in stato di **ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro)** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di **sostanze stupefacenti o psicotrope**;
- **in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati). *Si osserva che, nella formulazione del secondo comma relativo a specifiche categorie di conducenti, sono ricomprese anche fattispecie già punite dal primo comma. Sono infatti punite nuovamente con la stessa pena del primo comma anche le violazioni, da parte di soggetti appartenenti a tali categorie, relative all'ebbrezza alcolica superiore a 1,5 grammi per litro e all'assunzione di stupefacenti, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada.*

E', invece, punito con la pena della **reclusione da 7 a 10 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore:

Le aggravanti

- in stato di ebbrezza alcolica con **tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**;
- **che abbiano superato specifici limiti di velocità** (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane).

In tutti i casi precedenti. **la pena è, tuttavia, diminuita** fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle condotte imprudenti finora citate, **non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole**.

L'ultimo comma del nuovo articolo 589-bis prevede, invece, un aumento della pena nel

caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni.

Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 c.p.vigente (con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di 15 anni). *La fattispecie ivi disciplinata non costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, un'autonoma figura di reato complesso, né una mera circostanza aggravante del reato base. Si tratterebbe, invece, di un'ipotesi di concorso di reati, unificati per quanto riguarda la pena, con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (Cass.pen., sez. IV, Sentenza 3 ottobre 2011, n. 35805).*

Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'**articolo 589-ter**, il quale reca un a specifica circostanza **aggravante** (aumento da 1/3 alla metà) nel **caso in cui il conducente**, responsabile di un omicidio stradale colposo come definito dall'articolo 589, secondo comma, c.p. e dall'articolo 589-bis c.p., **si sia dato alla fuga**. Come detto in precedenza, l'ipotesi di fuga del conducente che abbia provocato un incidente con danni alla persona è attualmente disciplinata dal Codice della strada (art. 189); rispetto a quest'ultima, quindi, quella di cui all'art. 589-ter risulta essere un'ipotesi speciale.

L'**articolo 2** della proposta di legge disciplina, con il riformulato **articolo 590-bis c.p.** (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di **lesioni personali stradali** ed introduce nel codice penale quattro ulteriori disposizioni (**articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquies e 590-sexies**).

Le lesioni personali stradali

Le diverse **fattispecie** del reato di cui all'art. 590-bis, appaiono quasi del tutto **speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale.**

L'art. 590-bis sanziona con la pena della **reclusione da 2 a 4** anni le lesioni personali provocate **per colpa** da:

- un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di **ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro**, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. *Anche in questo caso, si osserva che, nella formulazione del secondo comma relativo a specifiche categorie di conducenti, sono ricomprese anche fattispecie già punite dal primo comma.*

La pena è la **reclusione da 9 mesi a 2 anni**, quando le lesioni personali sono provocate:

- dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane;
- dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano;
- dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

Aggravanti sono previste dal quinto comma dell'articolo 590-bis nei casi di **lesioni personali gravi** (la pena è aumentata da un terzo alla metà) e **gravissime** (la pena è aumentata dalla metà a due terzi).

Le aggravanti

Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l'omicidio stradale, una **diminuzione di pena** (fino ad un terzo) nel caso in cui l'evento lesivo non sia esclusiva conseguenza della azione o omissione dell'agente.

In ordine al regime di **procedibilità**, il delitto in questione è punibile **a querela** della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre

alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 583 c.p. In tali casi le pene sono diminuite della metà.

La procedibilità a querela sarà, quindi, esclusa se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nelle più gravi ipotesi, quindi, si procede d'ufficio (diversamente, il vigente art. 590 c.p. prevede sempre la procedibilità a querela; quella d'ufficio concerne i soli casi di lesioni personali gravi e gravissime, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano comportato una malattia professionale).

L'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nel **caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone**. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei 7 anni (l'attuale limite, ex art. 590 c.p., quarto comma, è di 5 anni). *Si vedano in proposito i rilievi già formulati con riguardo all'omicidio stradale in ordine al concorso di reati.*

Come nell'omicidio stradale, l'**articolo 590-ter** introduce un'ulteriore circostanza **aggravante** in caso di **fuga del conducente** (la pena è aumentata da un terzo alla metà) nell'ipotesi sia di lesioni personali stradali di cui al nuovo art. 590-bis sia di lesioni personali gravi e gravissime di cui all'art. 590, terzo comma, c.p., causate da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Come accennato, il reato consistente nella fuga del conducente dopo un incidente con danno alle persone è previsto attualmente dall'art. 189 del Codice della strada (reclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente di guida da uno a 3 anni).

Il nuovo **articolo 590-quater**, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-bis c.p., reca una **disciplina derogatoria** rispetto all'articolo 69 c.p. in materia di **computo delle circostanze**. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 c.p. (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) - rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) **589-ter** (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'art. 589, secondo comma, e omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p., aggravati dalla fuga del conducente), 590, terzo comma (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), **590-bis** (lesioni personali stradali gravi e gravissime) e **590-ter** (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli articoli 590, terzo comma, e lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis c.p., aggravate dalla fuga del conducente). Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul *quantum* di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.

Comparazione
delle
circostanze

Infine, il nuovo **articolo 590-quinquies** c.p. prevede una significativa **rimodulazione** della pena accessoria consistente nella **revoca della patente**, misura attualmente prevista nel solo Codice della strada; come accennato nella illustrazione del quadro normativo vigente, tale misura non equivale al cd. *ergastolo della patente*, non essendo la revoca un provvedimento definitivo.

Pene
amministrative
accessorie

Più nel dettaglio, la disposizione prevede che alla condanna, ovvero alla sentenza di patteggiamento, per i reati di **omicidio stradale** e di **lesioni personali stradali gravi o gravissime** consegue la revoca della patente di guida.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, c.p. - il quale prevede che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie - la revoca deve essere disposta anche nel caso in cui sia stata concessa la citata sospensione condizionale.

Con riguardo all'**omicidio stradale**, l'interessato non può conseguire **una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca**.

Tale termine è elevato:

- a **20 anni**, nel caso in cui l'interessato abbia subito una condanna per guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nonchè abbia provocato un incidente guidando sotto effetto di droghe;
- a **30 anni**, nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Relativamente al reato di **lesioni personali stradali gravi o gravissime**, nel caso di revoca della patente, l'interessato non può conseguire una **nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni** dalla revoca. Tale termine è di 10 e 12 anni nelle stesse ipotesi appena indicate in relazione all'omicidio stradale (ovvero nel caso in cui il termine ordinario di 15 anni per il conseguimento della nuova patente dopo la revoca è, rispettivamente, aumentato a 20 e 30 anni).

Attualmente, **nel caso di omicidio colposo stradale**, l'**articolo 222**, comma 2, del **Codice della strada**, prevede la **sospensione della patente nel massimo fino a 4 anni**; per le lesioni personali gravi o gravissime la sospensione è fino a 2 anni. Il comma 2-bis dell'articolo citato stabilisce, inoltre, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni sia diminuita fino a un terzo nel caso di patteggiamento. Il comma 3 dello stesso art. 222 prevede che il giudice può applicare la revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica, verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione (vedi infra, le modifiche apportate dall'articolo 6 della p.d.l. all'articolo 222 in questione).

L'articolo 3 reca **modifiche di coordinamento del codice penale** - conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* - con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.).

Disposizioni di coordinamento del codice penale

Più nel dettaglio, al comma 1, lettera a), viene modificato l'articolo 157 c.p., prevedendosi anche per il nuovo reato di **omicidio stradale il raddoppio dei termini di prescrizione**. L'ulteriore modifica del sesto comma dell'art. 157 c.p. ha natura di coordinamento con l'abrogazione - operata dalla stessa proposta di legge - del terzo comma dell'art. 589.

Si prevede, infatti, il raddoppio dei termini prescrizionali con rinvio alle fattispecie dei soli commi secondo (omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul luogo del lavoro) e terzo dell'art. 589 (il cui contenuto corrisponde all'attuale quarto comma, relativo alla morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni).

Il comma 1, lettera b), dell'articolo 3 interviene sul secondo comma dell'articolo 589 c.p., introducendovi una clausola di salvaguardia ed escludendo quindi dall'ambito applicativo del reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro le ipotesi contemplate dal nuovo reato di omicidio stradale (articolo 589-*bis* c.p.).

Continuano a essere sanzionate ai sensi del secondo comma dell'articolo 589 c.p. (reclusione dai 2 a 7 anni) gli omicidi colposi derivanti dalla sola violazione di norme sulla circolazione stradale quali, a titolo esemplificativo, l'investimento di un pedone in prossimità delle strisce pedonali (Cass. Pen. Sentenza 12 aprile 2012, n. 13916), la sosta su una corsia di sorpasso di un'autostrada (Cass. Pen., sez. IV, Sentenza, 17 giugno 2003, n. 25962) ovvero il mancato arresto a un posto di blocco e inseguimento (articolo 43 del codice della strada).

Il comma 1, lettera c), dell'articolo 3 dispone poi l'abrogazione dell'aggravante ad effetto speciale prevista dal comma terzo dell'articolo 589 c.p. cioè la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe. Si tratta infatti di una fattispecie ora assorbita dal nuovo art. 589-bis.

Infine, le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 della proposta di legge recano, con riguardo al nuovo reato di lesioni personali stradali (art. 590-bis), modifiche di coordinamento riferite al terzo comma dell'articolo 590 (lesioni personali colpose), speculari a quelle di cui alle lettere precedenti sull'omicidio stradale (clausola di salvaguardia e abrogazione dell'aggravante ad effetto speciale concernente la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe, in caso di lesioni gravi o gravissime).

L'articolo 4 della proposta di legge reca **modifiche al codice di procedura penale**, in materia di **operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici**.

Perizie coattive

In particolare, la **lettera a)** del **comma 1** modifica l'articolo 224-*bis* c.p.p., inserendo fra i

reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievamento di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.), l'omicidio stradale (art. 589-bis), le lesioni stradali (articolo 590-bis c.p.) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma).

L'**art. 224-bis c.p.p.** limita i casi in cui per esigenze investigative si può procedere con atti peritali coattivi che incidano sulla libertà personale (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi) ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici.

S può procedere con il **prelievo coattivo**, sempre che la perizia risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti:

- per i soli delitti non colposi, consumati o tentati, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni;
- negli altri casi espressamente previsti dalla legge;

In presenza delle condizioni, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva. In particolare, i commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis prevedono che le operazioni peritali (che non devono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona) devono essere eseguite nel rispetto della dignità e del pudore del soggetto che vi è sottoposto.

La **lettera b)** del **comma 1** dell'articolo 4 della proposta di legge inserisce nell'**articolo 359-bis c.p.p.** (consulenti tecnici del PM) un nuovo **comma 3-bis**, che prevede la possibilità che, nei casi appena citati di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, **il prelievo coattivo possa essere disposto dal PM**; quando, infatti, il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini - il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporsi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. La disposizione fa rinvio inoltre ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 c.p.p., il quale disciplina quegli atti garantiti ai quali il difensore ha diritto di assistere pur senza avere il diritto del preventivo avviso del loro compimento.

L'articolo 5 della proposta di legge reca **modifiche di coordinamento del codice di procedura penale**.

In primo luogo, la lettera a) del comma 1 inserisce un'ulteriore lettera all'articolo 380, comma 2 c.p.p., prevedendo l'**arresto obbligatorio in flagranza** anche nel caso del delitto di "omicidio colposo stradale" di cui all'art. 589-bis del codice penale. *Si osserva che la rubrica dell'art. 589-bis è "omicidio stradale".*

La lettera b) del comma 1 introduce nell'articolo 381 c.p.p. la lettera *m-quinquies*, la quale prevede per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis del codice penale l'**arresto facoltativo in flagranza**.

La lettera c) del comma 1, modificando l'art. 406, comma 2-ter, c.p.p., aggiunge i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile per il PM chiedere per una sola volta la **proroga del termine di durata delle indagini preliminari**. La successiva lettera d) modifica il comma 2-bis dell'art. 416, c.p.p., stabilendo che anche per l'omicidio stradale la **richiesta di rinvio a giudizio** venga depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini.

La lettera d) modifica l'art. 429, comma 3-bis, c.p.p., disponendo che anche per l'omicidio stradale **tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso** non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni.

Le successive lettere riguardano la disciplina della **citazione diretta a giudizio** davanti al tribunale in composizione monocratica.

La lettera f) aggiunge una lett. e-bis) al comma 2 dell'art. 550 c.p.p. che inserisce le

Disposizioni di coordinamento del c.p.p.

lesioni personali stradali, anche nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 590-bis, tra i reati per cui il PM esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio.

La lettera g), infine, introduce modifiche ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 552 c.p.p. per le quali anche quando si proceda per il reato di lesioni personali stradali:

- il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari;
- la data di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio è fissata non oltre 90 giorni dalla emissione del decreto stesso.

Altre **disposizioni di coordinamento** (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace.

L'**articolo 6** interviene sull'**articolo 222** del D.Lgs. 285/1992 (**Codice della strada**) in materia di **sanzioni amministrative accessorie** all'accertamento di reati, disponendo alla **lettera a), n. 1**, del comma 1, la soppressione del quarto periodo del comma 2 dell'art. 222, che prevede, nel caso di lesioni personali provocate da soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della **revoca della patente**.

La **lettera a), n. 2**, inserisce, inoltre, all'art. 222 un ulteriore comma 3-bis che, per esigenze di coordinamento, esclude dall'ambito applicativo delle sanzioni amministrative contemplate i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime (dotate di autonoma disciplina in materia, ex nuovo art. 590-quinquies, c.p.; v. *art. 2 p.d.l.*).

La **lettera b), n. 1**, del **comma 1** interviene poi sull'articolo 223, comma 2, del Codice della strada inserendo anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il **ritiro della patente** di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni).

Lo stesso comma 2 dell'art. 223 è integrato dalla **lettera b), n. 2**, con la previsione che, nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.

L'**articolo 7** della proposta di legge sopprime parte dell'art. 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. 274 del 2000 (**Competenza penale del giudice di pace**), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro). La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis ha perso, infatti, attualità (la competenza sui procedimenti per tale reato rimane al tribunale monocratico).

L'**articolo 8** infine dispone l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dati statistici

La seguente tabella riporta i dati statistici relativi agli omicidi colposi da incidente stradale nel periodo 2006-2013; per rappresentare l'incidenza di tale fattispecie rispetto a quella base dell'omicidio colposo sono riportati anche gli stessi dati relativi a tale ultimo reato.

Istat: Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria

Tipo di delitto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Omicidi colposi	2.148	2.040	1.881	1.718	1.765	1.783	1.716	1.597
Omicidi colposi da incidente stradale	1.773	1.706	1.509	1.314	1.327	1.285	1.211	1.049

Disposizioni di coordinamento del Codice della strada

Modifiche alla competenza del giudice di pace penale

